

stri soldati alpini per la specialità dei loro servizi sono esposti di frequente ad accidenti che cagionano talvolta la morte e spesso ferite gravi; ma sono eventualità imprevedibili, dinanzi alle quali la maggior previdenza e il buon volere dei capi responsabili, riescono inefficaci a rimuovere gli accidenti di servizio. Trattandosi però dei locali dove i soldati debbono passare la stagione estiva, pare a me che l'autorità militare dovrebbe aver la massima cura di farli ispezionar bene prima dagli ufficiali del Genio affinché non si rinnovino, come già altre volte in passato è avvenuto, disgrazie simili a quella che oggi deploriamo. A me risulta che nel locale della casa Audisio, fissato prima delle esercitazioni estive dall'ufficiale del Genio incaricato di ispezionarlo, il soffitto della camerata che crollò il giorno stesso in cui gli alpini lo occupavano, era sostenuto da travature tarlate e già rotte. Era da prevedersi pertanto, che appena i soldati vi si fossero ricoverati, il pavimento sarebbe crollato. Dunque imprevidenza vi fu.

Quindi vorrei pregare il ministro della guerra, mentre lo ringrazio delle informazioni dateci e dei provvedimenti presi per lenire quella sventura, di emanare disposizioni precise aumentando la responsabilità diretta degli ufficiali del Genio incaricati della ispezione e della sorveglianza dei locali periodicamente od eventualmente occupati dai distaccamenti.

Non ho altro da aggiungere per ora.

Seguito della discussione del bilancio degli affari esteri.

Presidente. Essendo trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione dello « stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95. »

La discussione generale essendo stata chiusa nella tornata di ieri, passeremo ora alla discussione dell'articolo unico e relativo allegato.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Darò lettura dello stato di previsione, avvertendo che, come di regola, i capitoli sui quali nessuno domanda di parlare e non sono fatte proposte s'intendono approvati colla semplice lettura.

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 418,578.96.

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, lire 67,500.

Capitolo 3. Ministero - Biblioteca ed abbonamento ai giornali, lire 23,580.

Capitolo 4. Manutenzione del Palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza, lire 15,000.

Capitolo 5. Dispacci telegrafici governativi (*Spesa d'ordine*), lire 58,000.

Capitolo 6. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 44,060.

Capitolo 7. Spese segrete, lire 100,000.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imbriani. Su questo capitolo bramerei di rivolgere al signor ministro una domanda. Egli è certo che su queste spese segrete anni fa si pagavano degli agenti che si trovavano anche al servizio di Governi stranieri, del Governo austriaco, per esempio, e che facevano insomma quel bel mestiere che si chiama la spia! Ora io spero che il ministro attuale non avrà accettato i servizi di questi signori, benchè io sappia che ce n'è qualcuno che va cercando impiego. Un certo barone... (*Si ride*) un certo barone Hirling, per esempio! Dunque io spero che il ministro non spenderà il danaro d'Italia per fini che sono contrari al bene d'Italia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Blanc, ministro degli affari esteri. Mi è molto facile dileguare ogni dubbio dall'animo dell'onorevole Imbriani, e disculpare la persona da lui nominata, assicurandolo che quella persona non ha alcuna relazione col Ministero, come non ne ha alcuna individualmente con me.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 7.

Capitolo 8. Spese di stampa, lire 3,000.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti varii di cancelleria, lire 21,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge